



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 3 dd. 09-01-2019

OGGETTO: Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori.

Il giorno **09-01-2019** alle ore 19:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANGELI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
CASAGRANDE MARCO	Consigliere	Assente Giustificato
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
DI GREGORIO DANIELE	Consigliere	Presente
FRANCESCHI FRANCESCO	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
MATTIVI ENRICO	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente
PIZZO PAOLO	Consigliere	Presente
SARTORI STEFANO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TEDESCO MARIA	Consigliere	Assente Giustificato
TESSADRI RENATO	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
VALCANOVER ROBERTO	Consigliere	Presente
ZANEI WALTER	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore esterno	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 28 dicembre 2018;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 28 dicembre 2018;

premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;

preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio;

visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”*;

richiamata la deliberazione giuntale n. 84 di data 7 agosto 2018 di approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;

richiamata la deliberazione consiliare n. 32 di data 26 settembre 2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

rilevato che i suddetti atti rinviavano alla Nota di aggiornamento da presentarsi entro il 15 novembre unitamente allo schema del Bilancio di Previsione, per la predisposizione completa del Documento Unico di Programmazione, in quanto non vi erano le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2019 – 2021, in particolare per quanto riguarda la spesa di investimento;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 172 di data 18 dicembre 2018, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori.”*;

preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il

Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002;

evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione;

considerato che il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e “costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

considerato che la Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021 corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico in data 19 dicembre 2018;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 179 di data 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “*Destinazione dei proventi per sanzioni articoli 208 e 142 del Codice della Strada. Bilancio di previsione 2019.*”;

richiamati gli esiti del monitoraggio del Piano di miglioramento 2013 -2017 a seguito dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2017 di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 16 del 16.05.2018, dando atto che degli stessi si è tenuto conto in sede di elaborazione della proposta di Bilancio di previsione 2019 – 2021;

visto l'art. 9 della L. 243/2012 come modificato dalla L. 164/2016 il quale stabilisce che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;

ricordato inoltre che l'art. 1 commi 466 e seguenti della Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento e che a decorrere dal 2020 tra le entrate e spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa finanziato dalle entrate finali precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

vista la sentenza n.101 del 2018 la Corte Costituzionale in materia di pareggio di bilancio la quale giunge ad una di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L. n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, che a partire dal 2020, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza;

preso atto che nella Legge di Bilancio in corso di discussione il pareggio di bilancio, così come declinato dall'articolo 1 comma 466 L. n. 232/2016, viene sostanzialmente abolito;

considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2019-2021 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36);

vista la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 52 in data 2 gennaio 2019, ai fini dell'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

atteso che è stata sottoscritta in data 26 novembre 2018, tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, l'Integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2018, che posticipa al 31 marzo 2019 il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al medesimo nuovo termine;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

esaminata in particolare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori;

con n° 14 voti favorevoli, n° 1 voti astenuti e n° 5 voti contrari, su n° 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo (Allegato A);
2. di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2019-2021 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, così suddivisi:
 - Schema di bilancio 2019-2021 - Allegato B);
 - Piano degli indicatori - Allegato C);
 - Nota integrativa al bilancio 2019 -2021 - Allegato D);
 - Prospetto usi civici 2019-2021 – Allegato E);
3. di dare atto che con precedenti deliberazioni giuntali sono state approvate le tariffe e le proposte di deliberazione consiliare relative alle aliquote, le quali pur non essendo materialmente allegate al presente provvedimento costituiscono allegati dimessi in atti;
4. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2019-2021 di cui alla presente deliberazione la Giunta comunale provvederà a definire il Piano Esecutivo di Gestione;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, al Bilancio di previsione risultano allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei seguenti soggetti partecipati dall'Ente affidatari di servizi pubblici, che risultano dimessi in atti:
 - ASIF Chimelli
 - S.T.E.T. S.p.A.;
 - A.M.N.U. S.p.A.;
 - Farmacie Comunali S.p.A.;
 - Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l.;
 - Trentino Mobilità S.p.A.;
 - Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. (cessata in data 01/08/2018);

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -

Il Segretario Generale
- Giuseppe Dolzani -